

N. 47.512 di repertorio
Verbale di assemblea.=

N. 23.367 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici dicembre duemilasedici, in Firenze, via Masaccio 187, nel mio studio, alle ore quindici e minuti quaranta.

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente la signora:

- *GALANTI Daniela*, nata a Firenze il giorno 10 maggio 1962, domiciliata ove appresso, della cui identità personale sono certo, la quale, agendo nella sua qualità di Liquidatore della società:

"TO.RO. (TOSCO - ROMAGNOLA) Società Consortile a r.l." in liquidazione, con sede in Firenze, Via Cavour n.1, capitale sociale euro 124.161, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 04310120482;

mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita, giusta rituali e tempestivi avvisi di convocazione, l'assemblea dei soci della società in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'assemblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

al che aderendo do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea la comparente stessa, nella detta sua qualità, giusta unanime designazione degli intervenuti;

ella constata e dà atto che:

- è presente il liquidatore nella sua persona medesima;
- del Collegio Sindacale è presente il Presidente Marco Vignoli, assenti giustificati gli altri Sindaci;
- sono intervenuti, in proprio o per delega, i soci rappresentanti in totale l'80,89% (ottanta virgola ottantanove per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze, che qui allego sub "A", omissane la lettura per dispensa avutane dalla comparente;

ella dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, giusta i suddetti avvisi, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Accertamento della riduzione del capitale sociale di euro 36.860 per effetto della cessazione della partecipazione già detenuta dai Soci Camera di Commercio di Firenze e Camera di Commercio di Forlì, ai sensi del disposto dell'art.1 comma 569 della Legge di Stabilità 2014.

2. Varie ed eventuali.

Sugli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea quanto segue:

-- l'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n.244, prevedeva quanto segue:

"al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società...";

-- tali partecipazioni avrebbero dovuto essere dismesse, tramite gare di vendita ad evidenza pubblica, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della Legge, come regolato dall'art.3 comma 29 della suddetta Legge n.244 del 24 dicem-

bre 2007;

-- l'articolo 1 comma 569 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha prorogato il suddetto termine di ulteriori dodici mesi dall'entrata in vigore della Legge, prevedendo che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica "cessa ad ogni effetto";

-- che le quote di capitale della società in oggetto, già detenute dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera di Commercio di Forlì, rispettivamente di euro 23.280 e di euro 13.580, rientrano nelle ipotesi sopra previste, ma non sono state dismesse essendo risultate deserte le gare di vendita ad evidenza pubblica;

-- risulta pertanto necessario accertare la riduzione del capitale sociale di euro 36.860 (trentaseimilaottocentosessanta), intervenuta per effetto dell'annullamento delle suddette partecipazioni sociali;

a questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare;

l'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del presidente, delibera di:

1)

prendere atto dell'intervenuta cessazione ad ogni effetto delle partecipazioni già intestate ai soci "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI FIRENZE" e "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI FORLÌ", in ottemperanza a quanto previsto dalle norme sopra citate dal Presidente, con la conseguente riduzione del capitale sociale di euro 36.860 (trentaseimilaottocentosessanta);

2)

sostituire, in conseguenza della deliberazione che precede, l'articolo 5.2 dello statuto sociale, con il seguente nuovo testo:

"Il capitale sociale è fissato in euro 87.301 (ottantasettemilatrecentouno), diviso in quote a norma di legge."

Stante la modifica come sopra apportata al testo dello statuto sociale, la comparente, nella sua qualità di liquidatore, mi consegna già redatto, un nuovo testo dello statuto sociale aggiornato, statuto che qui allego sub "B", firmato come per legge, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore sedici.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto alla comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa quattro pagine e parte della quinta di due fogli e viene sottoscritto alle ore sedici.

F.TI: Daniela Galanti - DR.VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

ELENCO SOCI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12/12/2016	CAPITALE VERSATO	PRESENTE IN PROPRIO	PRESENTE PER DELEGA
1) CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	23.280,00		<i>Antonio Fiesole</i>
2) COMUNE DI FORLI'	14.744,00		
3) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'	14.744,00		<i>Antonio Fiesole</i>
4) CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'	14.744,00		<i>Antonio Fiesole</i>
5) COMUNITA' MONTANA ACQUA CHIETA	1.552,00		
6) COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	388		
7) COMUNE DI DOVADOLA	388		<i>Antonio Fiesole</i>
8) COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	388		<i>Antonio Fiesole</i>
9) COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	388		
10) COMUNE DI PONTASSIEVE	2.794,00		<i>Antonio Fiesole</i>
11) COMUNE DI RUFINA	621		<i>Antonio Fiesole</i>
12) COMUNE DI PELAGO	621		<i>Antonio Fiesole</i>
13) COMUNE DI SAN GODENZO	621		<i>Antonio Fiesole</i>
14) COMUNE DI DICOMANO	621		<i>Antonio Fiesole</i>
15) UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	1.242,00		<i>Antonio Fiesole</i>
16) COMUNE DI LONDA	621		<i>Antonio Fiesole</i>
17) COMUNE DI FIESOLE	621		<i>Antonio Fiesole</i>
18) ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	7.760,00		<i>Antonio Fiesole</i>
19) UNINDUSTRIA FORLI-CESENA	1.163,00		<i>Antonio Fiesole</i>
	87.301,00		
	87.301,00		

Allegato ".....A....."
al rep. n. 67.512
racc. n. 23.367



Antonio Fiesole

Allegato "B" al N. 47.512 di Repertorio N. 23.367 di Raccolta STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ART. 1

1.1 Per iniziativa delle Amministrazioni provinciali di Firenze e Forlì, della Comunità Montana Alto Mugello, Mugello e Valdisieve, della Comunità Montana Acqua Cheta Valli del Tramazzo e del Montone, dei Comuni di Fiesole, Pontassieve, S. Godenzo, Rufina, Pelago, Dicomano, Londa, Forlì, Castrocaro Terme, Dovadola, Rocca S. Casciano, Portico - S. Benedetto, delle Camere di Commercio di Firenze e Forlì e della Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A., dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze e dell'associazione industriali della provincia di Forlì - Cesena è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "TO.RO. (Tosco - Romagnola) Società consortile a r.l." che subentra alla società TO.RO. s.r.l. a suo tempo costituita per iniziativa delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, delle Amministrazioni Provinciali di Firenze e Forlì, delle Camere di Commercio di Firenze e Forlì - Cesena, della Comunità Montana Forlivese (zona 12), dei Comuni di Forlì, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e S. Benedetto e della Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A.

ART. 2

2.1 La società consortile ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile e sede secondaria in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1

2.3 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Nel Libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Libro dei Soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 3

3.1 La Società consortile ha per scopo la promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi, progetti ed iniziative di miglioramento viario fra la Regione Toscana e l'area romagnola.

In particolare, per il tratto Firenze - Forlì della strada statale n. 67 Tosco-Romagnola, al fine della promozione dello sviluppo socio-economico delle suddette aree.

A tali fini la Società potrà anche assumere partecipazioni in minoranza, entro il limite massimo del 5%, nelle società di capitale, nelle Società cooperative e nei consorzi di imprese, già costituiti e da costituirsi, che svolgono, parimenti,

nell'area fiorentina-romagnola, attività in armonia con gli scopi di cui sopra.
Per l'attuazione dei suoi scopi, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

ART. 4

4.1 La durata della società consortile è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

SOCI - CAPITALE SOCIALE - FONDO CONSORTILE -

FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

5.1 Alla Società consortile possono partecipare Enti pubblici, sia locali che economici, aziende a partecipazione statale e privata, Istituti di credito nonché Enti ed Associazioni e comunque soggetti economici privati, o loro organizzazioni, interessati allo scopo sociale, a condizione che permanga, per tutta la durata della Società, la partecipazione maggioritaria degli Enti pubblici al capitale sociale.

5.2 Il capitale sociale è fissato in 87.301 (ottantasettemilatrecentouno) diviso in quote a norma di legge.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.4 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.5 In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta

di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; e salvo comunque quanto disposto dal precedente articolo 5.1.

In tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 25 del presente statuto.

5.6 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.7 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.8 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni dell'assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

5.9 L'Assemblea Ordinaria può deliberare annualmente ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma del C.C., il versamento da parte di soci, di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, in misura non superiore al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale da ciascuno posseduto, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'Assemblea può deliberare che conferimenti da singoli soci consortisti siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

Resta sempre salva la facoltà dei soci consortisti di effettuare versamenti di importo superiore a quello deliberato per specifici obiettivi coerenti con lo scopo sociale.

ART. 6

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

6.4 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7

7.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 8

8.1 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 9

9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvi i limiti previsti dal precedente articolo 5.1.

ART. 10

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società consortile con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 11

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di esclusione di soci;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) le decisioni di cui al successivo art. 27.

ART. 12

12.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché venga redatto apposito documento scritto, da riportarsi

nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta nel documento saranno indicati altresì i soci consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta di questi ultimi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta, oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato", o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione, con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

12.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3 Le decisioni dei soci, di cui al presente articolo, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

ART. 13

13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti d) e), f) e g), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tale fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente

costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.6 L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve trovarsi nel luogo ove è convocata l'assemblea, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza di questi, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15

15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci, (o al revisore) se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.4 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia il capitale sociale presente.

15.5 L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente deli-

bera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere aventi ad oggetto i punti d), e), f) e g) del precedente articolo 11 sono adottati sia in prima che in seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

15.6 Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

15.7 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ART. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17

17.1 La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ART. 18

18.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

18.3 Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

ART. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Amministratore Delegato e un segretario, anche estraneo.

ART. 20

20.1 Il Consiglio di Amministrazione decide salvo quanto previsto al successivo art. 21.1, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso

espresso per iscritto. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente art. 12.

20.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20.3 Con la maggioranza di cui al precedente punto 20.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo articolo 21.

ART. 21

21.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma, c.c., ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.3, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 17.1, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

21.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da riceversi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

21.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

21.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.5 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le

disposizioni dell'articolo 16 del presente statuto.

ART. 22

22.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

22.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o l'esclusione di soci e le modifiche dell'atto costitutivo.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.4 Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili; con decisione dei soci si può inoltre assegnare agli amministratori una indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione.

22.5 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

22.6 Il Segretario sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea e provvede alla esecuzione delle sue delibere, secondo le direttive del Presidente e dell'Amministratore delegato.

RAPPRESENTANZA LEGALE

ART. 23

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato o disgiuntamente ciascuno degli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

23.2 L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

24.1 I soci, decidendo ai sensi del precedente articolo 11, devono nominare un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore, determinandone competenze e poteri.

24.2 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

24.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

24.4 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C.; allo stesso è affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; il

Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C.

24.5 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 25

25.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

25.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione. .

25.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

25.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

25.5 Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

25.6 Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

25.7 L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

25.8 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

25.9 Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di re-

cesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 – bis.

BILANCIO E UTILI

ART. 26

26.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci da reinvestirsi per il perseguimento dei fini societari, detratta la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge ed il 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva straordinario. Concorrono altresì ad alimentare il fondo di riserva straordinario eventuali lasciti, donazioni e contributi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ART. 27

27.1 La società consortile si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C.

27.2 Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 C.C.

27.3 La società consortile può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 25 del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

GIURISDIZIONE

ART. 28

28.1 L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che possono insorgere fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29

29.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonali.

29.2 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.TI: Daniela Galanti - DR.VINCENZO GUNNELLA NOTAIO